REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 4107/06

Reg.Dec.

N.5740 **Reg.Ric.**

ANNO 2001

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 5740/2001, proposto da:

- Ministero dei trasporti e della navigazione, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in via dei Portoghesi n. 12, Roma;

contro

- la STAT Turismo S.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Comba e Mario Contaldi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, in via Pier Luigi da Palestrina n. 63, Roma;

per l'annullamento

della sentenza del T.a.r. Piemonte, Torino, sezione II, n. 285/2000, concernente *la denegata corresponsione del contributo previsto per le imprese di trasporto pubblico statali e regionali*.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visti l'atto di costituzione e la memoria dell'appellata STAT;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 21 aprile 2006, il consigliere *Aldo* SCOLA;

Uditi, per le parti, l'avvocato dello Stato Paola Saulino e l'avv. Mario Contaldi;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO

L'attuale appellata (concessionaria di autolinee di gran turismo di competenza statale) impugnava, dinanzi al T.a.r. Piemonte, il diniego di corresponsione del contributo di cui in epigrafe (di cui alle leggi n. 226/1990 e n. 97/1991), opposto dal Ministero dei trasporti, convinto della loro non spettanza ove si trattasse di *autolinee di gran turismo*.

Essa deduceva *violazione dell'art. 1, d.l. n. 151/1990, conv. legge n. 226/1990, e dell'art. 1, d.l. n. 24/1991, conv. legge n. 97/1991, in rapporto alla legge n. 1822/1939 (disciplina complessivamente riferibile ai servizi di linea e di gran turismo, senza alcuna distinzione), nonché eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità ed omessa istruttoria*.

Il Ministero intimato si costituiva in giudizio e resisteva al ricorso, che veniva peraltro accolto dai primi giudici con sentenza poi impugnata dalla p.a. soccombente in prime cure per *violazione delle norme di cui sopra ed errore di giudizio*, essendosi equiparate le linee di normale trasporto e quelle di gran turismo, per le quali ultime non si giustificherebbe in alcun modo l'elargizione del discusso contributo.

L'appellata STAT si costituiva in giudizio e resisteva al gravame (ritenendolo *inammissibile, improcedibile ed infondato*) pure con apposita memoria depositata per la discussione dell'istanza cautelare (che veniva comunque *respinta* da questa stessa sezione con ordinanza n. 3536/2001), in cui poneva in luce l'analogia riscontrabile tra le due situazioni in esame, con

la conseguente spettanza del contributo in esame anche nel caso di linee di gran turismo.

All'esito della pubblica udienza di discussione la vertenza passava in decisione.

DIRITTO

L'appello è *fondato* e va *accolto*, in base alle considerazioni che seguono, avendo i primi giudici omesso di rilevare *l'inammissibilità* del ricorso introduttivo per l'omessa notificazione ad almeno un controinteressato (da individuarsi necessariamente tra gli enti concessionari di *servizi di linea* ipoteticamente destinati a vedersi ridurre l'entità del discusso contributo per la ritenuta necessità di doverlo dividere anche con i titolari di *servizi di gran turismo* (con diminuzione del relativo importo ovviamente proporzionale).

Né potrebbe ipotizzarsi un ritorno della vertenza al giudice di primo grado per una rinnovazione del giudizio *ex* art. 35, comma 1, legge n. 1034/1971, non essendo qui in discussione un'eventuale integrazione di un *contraddittorio forse claudicante ma comunque riscontrabile*, trattandosi invece di un classico caso d'*inammissibilità* (rilevabile e rilevata in questa sede *d'ufficio*) per non aver evocato in giudizio alcun controinteressato e non della necessità di chiamare a parteciparvi qualche *ulteriore* controinteressato eventualmente pretermesso.

L'appello va, dunque, *accolto*, con correlativa *riforma* dell'impugnata sentenza e contestuale declaratoria d'*inammissibilità* del ricorso di prima istanza, mentre le spese del doppio grado di giudizio

possono integralmente compensarsi per giusti motivi tra le parti costituite, tenuto anche conto delle alterne vicende processuali.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione sesta):

- accoglie l'appello;

- riforma l'impugnata sentenza;

- dichiara inammissibile il ricorso di primo grado;

- compensa tutte le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, Palazzo Spada, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 21 aprile 2006, con l'intervento dei signori magistrati:

Claudio VARRONE	Presidente
Sabino LUCE	Consigliere
Luciano BARRA CARACCIOLO	Consigliere
Lanfranco BALUCANI	Consigliere
Aldo SCOLA	Consigliere rel. est.

Presidente

f.to Claudio Varrone

Consigliere
f.to Aldo Scola

Segretario
f.to Glauco Simonini

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il.....27/06/2006.....
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
f.to Maria Rita Oliva

CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

Addì.....copia conforme alla presente è stata trasmessa

al Ministero.....

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642

Il Direttore della Segreteria